



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per le reti e i servizi informatici

Regolamento tasse e contributi universitari
Anno accademico 2008/2009

Aggiornato con il D.M. 28.01.2008 “Aggiornamento dell'importo della Tassa minima di iscrizione universitaria per l'a.a. 2008/09”

Emanato con il Decreto Rettorale n. 852 del 20 giugno 2008

Premessa

Gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi universitari attraverso il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari.

Gli stessi ai sensi della Legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ERSU di Cagliari.

Nel presente Regolamento vengono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti dovranno versare per il corrente Anno Accademico 2008/2009.

Gli elementi che concorrono alla determinazione delle tasse sono:

- condizioni economiche del nucleo familiare
- numero componenti nucleo familiare
- merito scolastico
- distanza dalla sede di residenza dello studente

Gli studenti devono autocertificare le condizioni economiche che concorrono alla determinazione delle tasse mediante un'apposita procedura informatica predisposta dall'amministrazione e disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi online. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione della condizione economica senza l'applicazione della sovrattassa è fissato al **1° dicembre 2008**.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà di non fornire informazioni sui redditi familiari utilizzando la procedura informatica, ovvero non presentino l'autocertificazione, verranno assoggettati alla tassazione massima di € 2.500,00.

1 - AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE

1.1 – Calcolo della contribuzione

La contribuzione dei singoli studenti viene calcolata sulla base del reddito equivalente del nucleo familiare suddiviso per fasce di reddito (le modalità per la definizione del nucleo familiare e del computo della condizione economica del nucleo familiare sono riportate al punto 5).

1.2 – Corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004, dal D.M. 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti.

L'ammontare minimo della contribuzione nell'anno accademico 2008/2009, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti è di € 182,22. L'ammontare massimo della contribuzione (escluso il contributo di facoltà e gli eventuali incrementi dovuti per sovrattasse, per i fuori corso e in funzione dei crediti formativi universitari non conseguiti) è di € 2.500,00.

La contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, ecc).

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità e-learning (Scienze dell'Amministrazione e Scienze della Comunicazione) sono soggetti al pagamento di un contributo unificato pari a € 2.034,00, oltre i contributi aggiuntivi previsti dai punti a), b), c) e d) dell'articolo 1.5 del Regolamento tasse, se dovuti.

Agli studenti in questione non si applicano gli articoli del regolamento tasse che fanno riferimento al calcolo della contribuzione e quelli relativi agli esoneri totali per situazioni di eccezionale gravità e gli esoneri parziali.

Il contributo sarà ripartito in tre rate: la prima rata di € 556,30, che comprende il contributo di € 534,00 l'imposta di bollo di € 14,62, il contributo SIAE di € 2,15 e il contributo per la mobilità internazionale di € 5,53; la seconda rata di € 500,00, più la tassa regionale per il diritto allo studio di € 62,00; la terza rata di € 1.000,00

1.3 – Fasce di reddito equivalente e tasse corrispondenti

L'importo delle tasse varia a seconda della fascia di reddito equivalente di appartenenza, che viene calcolato sulla base del reddito dichiarato nell'autocertificazione. Sono previste 17 fasce di reddito equivalente.

Per le prime quindici fasce e per l'ultima è previsto un importo della tassa base unico per tutti i redditi equivalenti compresi nella fascia.

Per la sedicesima fascia l'importo della tassa base è calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Importo tassa base} = 208,2 \times 2,71828^{(0,00002828 \times \text{reddito equivalente})}$$

Per gli importi di reddito equivalente superiori ad € 87.890,00 si applica la tassazione massima di € 2.500,00

Si riportano di seguito le 17 fasce di reddito equivalente con l'indicazione delle tasse corrispondenti:

Fascia	Reddito equivalente		Tassa
	da	a	
1	€ -	€ 8.168,00	€ 182,22
2	€ 8.168,01	€ 13.596,00	€ 239,82
3	€ 13.596,01	€ 19.024,00	€ 298,67
4	€ 19.024,01	€ 24.451,00	€ 353,71
5	€ 24.451,01	€ 24.970,00	€ 357,68
6	€ 24.970,01	€ 25.488,00	€ 361,65
7	€ 25.488,01	€ 26.007,00	€ 365,61
8	€ 26.007,01	€ 26.526,00	€ 369,58
9	€ 26.526,01	€ 27.044,00	€ 373,54
10	€ 27.044,01	€ 27.563,00	€ 379,08
11	€ 27.563,01	€ 28.082,00	€ 384,61
12	€ 28.082,01	€ 28.600,00	€ 390,14
13	€ 28.600,01	€ 29.119,00	€ 395,67
14	€ 29.119,01	€ 29.638,00	€ 401,21
15	€ 29.638,01	€ 30.156,00	€ 406,74
16	€ 30.156,01	€ 87.890,00	Si applica la seguente formula: $208,2 \times 2,71828^{(0,00002828 \times \text{reddito equivalente})}$
17	Superiore a € 87.890,00		€ 2.500,00

1.4 – Contributi aggiuntivi:

Alle tasse determinate dal reddito equivalente, devono aggiungersi i seguenti contributi obbligatori:

- a) **Imposta di bollo** di € 14,62;
- b) **Tassa regionale per il diritto allo studio universitario** di € 62,00 (determinata dalla L. R. del 12.08.1997 n. 21 e modificata con L. R. 20.12.2002, n. 25 recante disposizioni sull'esonero dal pagamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio);
- c) **Contributo per la mobilità internazionale** di € 5,53, a favore dei programmi di studio all'estero (Erasmus, Socrates, etc.);
- d) **Contributo S.I.A.E.** (Società Italiana Autori ed Editori) di € 2,15, per la tutela dei diritti d'autore riguardo ai testi fotocopiati nelle biblioteche universitarie (legge 18.08.2000 n. 248);

- e) Contributo di facoltà, l'importo varia in funzione della Facoltà di iscrizione tra un minimo ed un massimo e del reddito equivalente, come riportato nella tabella che segue:

Contributo di Facoltà		
Facoltà di iscrizione	Importo contributo di Facoltà	Formola di calcolo (R.E. = reddito equivalente)
Medicina e chirurgia	minimo € 80,00 - massimo € 140,00	R.E. minore di € 8.168,00 = € 80,00 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formola $73,94 + (0,000751 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 140,00
Architettura, Farmacia, Ingegneria, Scienze MM.FF.NN,	minimo € 80,00 massimo € 120,00	R.E. minore di € 8.168,00 = € 80,00 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formola $75,97 + (0,0005 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 120,00
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Lettere, Lingue, Scienze formazione	minimo € 40,00 massimo € 80,00	R.E. minore di € 8.168,00 = € 40,00 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formola $35,97 + (0,0005 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 80,00

1.5 – Tabella riassuntiva della composizione delle tasse universitarie:

Composizione delle tasse universitarie				
Tassa base	Tassa regionale per il diritto allo studio	Contributo per la mobilità internazionale	Contributo SIAE	Contributo di Facoltà
Importo variabile determinato dal reddito: Corsi di laurea e di laurea magistrale (D.M. 270/2004), corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 509/1999) e corsi di laurea e diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti min. € 182,22 max. € 2.500,00	€ 62,00	€ 5,53	€ 2,15	Importo Min € 40,00 Max € 140,00 <i>Da calcolare come da tabella al punto 1.4, lettera e)</i>

1.6 – Studenti fuori corso

Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come dalla seguente tabella:

2° anno fuori corso	+ 10%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30%

Qualora lo studente fuori corso abbia diritto all'esonero totale e risulti iscritto ad un anno per il quale è prevista l'applicazione dell'incremento percentuale lo stesso è dovuto ed è da calcolarsi sull'importo minimo delle tasse di € 182,22.

N.B. Al numero di anni fuori corso concorrono tutti gli anni fuori corso maturati in carriera. Gli incrementi si applicano alla tassa base, senza considerare i contributi aggiuntivi specificati al punto 1.4 .

1.7 – Studente a tempo parziale

Lo studente, non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, che abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale, ha diritto, al massimo per il doppio della durata normale del corso di laurea al quale è iscritto, alla riduzione delle tasse base in misura del 15% e all'esenzione dal pagamento degli incrementi per gli studenti fuori corso - articolo 1.6 e per la tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti - articolo 3.4.

Se lo studente, nel corso dell'anno accademico, non consegue almeno 15 CFU dovrà versare la riduzione del 15% ottenuta, e gli eventuali incrementi per gli studenti fuori corso e per la tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti, se dovuti. Lo studente non dovrà effettuare alcun versamento qualora nell'anno accademico consegua il titolo di studio.

Se lo studente, nel corso dell'anno accademico, consegue più di 45 CFU dovrà versare la riduzione del 15% ottenuta e gli eventuali incrementi per gli studenti fuori corso, se dovuti. Lo studente non dovrà effettuare alcun versamento qualora nell'anno accademico consegua il titolo di studio.

Qualora lo studente non consegua il titolo, entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto, perderà il diritto alla riduzione del 15% e si applicheranno gli incrementi di cui agli articoli 1.6 e 3.4.

1.8 – Sovrattassa per ritardata iscrizione e ritardato pagamento del saldo

Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo il 3 ottobre 2008 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 4 ottobre al 31 ottobre	€ 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 31 ottobre	€ 40,00

Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo il 2 febbraio 2009 allo studente verrà applicata una sovrattassa di € 15,00.

Qualora il pagamento della terza rata venga effettuato dopo il 30 aprile 2009 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento della terza rata entro il 15 maggio 2009	€ 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 15 maggio 2009	€ 40,00

Qualora il pagamento di una tassa dovuta per l'iscrizione ad un Corso di studio, fatta eccezione per i Corsi di laurea e ai diplomi universitari ai quali si applicano i commi precedenti, venga effettuato oltre la data di scadenza allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento entro un mese dalla scadenza	€ 15,00
Pagamento oltre un mese dalla scadenza	€ 40,00

1.8.1 – Sovrattassa per modifica o presentazione tardiva dell'autocertificazione della condizione economica

Qualora lo studente presenti l'autocertificazione per la riduzione della contribuzione massima o modifichi la stessa oltre la data di scadenza, sarà applicata una sovrattassa di € 120,00, da versare con il saldo delle tasse.

1.9 – Frequenza corsi singoli

I laureati/diplomati dell'ateneo cagliaritano, di altri atenei, gli studenti stranieri e le persone interessate, che non sono iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, ammesse alla frequenza di corsi singoli devono versare un contributo di € 54,65 per ogni singolo corso e di € 109,33 per tasse di iscrizione (oltre al bollo nella misura di legge).

1.10 – Passaggi di corso

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso all'interno della medesima Facoltà devono versare un contributo di € 16,08 più € 14,62 di bollo.

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso afferente ad altra Facoltà devono versare un contributo di € 32,16 più € 14,62 di bollo.

Per i passaggi di corso all'interno della medesima classe di laurea non è richiesta alcuna contribuzione.

Per i passaggi, all'interno della stessa facoltà, ai corsi previsti dal D.M. 270/2004 dagli ordinamenti previgenti non è richiesta alcuna contribuzione.

Nel caso di passaggio ad un corso interfacoltà prevale la condizione più favorevole per lo studente.

(Esempio: nel caso di richiesta di passaggio da un corso di laurea della facoltà di Medicina ad un corso di laurea Interfacoltà di classe diversa di cui fa però parte anche la facoltà di Medicina, la contribuzione per il passaggio sarà di € 16,08 più il bollo)

1.11 - Altri Contributi

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	€ 280,82
Duplicato libretto iscrizione	€ 54,66
Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria	€ 162,95
Trasferimento da altra sede verso l'università di Cagliari	€ 54,66
Duplicato pergamena di laurea	€ 109,33
Tassa esame di laurea e/o prova finale	€ 6,42
Tassa pergamena di laurea / laurea specialistica	€ 17,16

La marca da bollo dovrà essere applicata sull'istanza ove previsto.

1.12 – Rimborsi

Gli studenti che abbiano titolo a rimborsi delle tasse pagate per l'anno accademico 2008/2009 e per eventuali anni precedenti non dovranno presentare nessuna domanda di rimborso. Queste verranno rimborsate in modo automatico e l'interessato riceverà l'assegno bancario a domicilio.

1.13 – Sovrattassa di abbreviazione carriera

Coloro che richiedono l'abbreviazione di corso, con il riconoscimento di crediti formativi universitari, e sono già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello o superiore, dovranno versare la tassa indicata nella seguente tabella:

Iscrizione al primo anno	€ 500,00
Iscrizione al secondo anno	€ 1.000,00
Iscrizione dal terzo anno in poi	€ 1.500,00

1.14 – Tassa per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai Corsi di studio e agli esami di stato

Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai Corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato dovranno versare la tassa prevista nella seguente tabella:

Ammissione ai Corsi di studio	€ 20,00
Partecipazione agli esami di stato	€ 50,00 oltre il rimborso delle spese assicurative

1.15 – Studenti inattivi

Gli studenti che dopo due anni accademici consecutivi non sostengono esami vengono chiamati per una rimodulazione del percorso formativo tenendo conto della carriera svolta.

In tale sede verrà valutata la possibile risoluzione della posizione di studente al fine di evitare l'incidenza negativa nella valutazione ministeriale dell'Ateneo.

Coloro che si trovassero in tale condizione potranno essere reimmatricolati a domanda e, pertanto, sarà valutata la carriera già precedentemente attestata, compatibilmente con le discipline e i crediti attivati nell'offerta formativa vigente.

2 - ESONERI

2.1 – Beneficiari di borse di studio ERSU

Gli studenti beneficiari di borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di dette borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza, sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti.

2.2 – Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano

Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano.

Nelle more della acquisizione di informazioni precise in ordine alla concessione della borsa stessa, lo studente straniero è tenuto al versamento della prima rata, che gli verrà restituita non appena gli uffici assumeranno notizie certe in ordine alla assegnazione della borsa stessa. Nel caso di mancato conferimento della borsa entro il 15 marzo 2009 l'interessato potrà senza oneri aggiuntivi regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile 2009. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.

2.3 – Handicap e invalidità

Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione, a prescindere dalla fascia di reddito d'appartenenza, gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero riconosciuti ciechi assoluti, sordomuti, dializzati, talassemici, affetti da sclerosi multipla, distrofici a prescindere dalla percentuale di invalidità. La domanda dovrà essere corredata da documentazione attestante lo stato di invalidità. In particolare gli studenti portatori di handicap dovranno allegare un certificato medico

rilasciato dalla ASL; gli studenti invalidi civili dovranno presentare un certificato attestante il grado di invalidità.

Le istanze di esonero tasse per ulteriori patologie invalidanti non previste dal presente Regolamento rientrano nella casistica prevista per le situazioni di eccezionale gravità.

2.4 – Orfani

Lo studente iscritto e in corso collocato entro la terza fascia di reddito equivalente che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2008 o del 2009 ha diritto previa domanda all'esonero totale delle tasse e dei contributi.

2.5 – Situazioni di eccezionale gravità

Sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi per particolari situazioni familiari:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato, iscritto nelle liste di disoccupazione, purché unica fonte di reddito familiare.

Per le situazioni suindicate lo studente dovrà essere collocato entro la terza fascia di reddito equivalente e la durata del beneficio è di cinque anni accademici per i corsi di laurea triennali, di tre anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale biennali, di sei anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, di sette anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico quinquennali e di otto anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Le istanze devono essere presentate improrogabilmente entro il 3 ottobre 2008 per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo valuterà situazioni di particolare e documentato disagio economico non previste nel presente Regolamento su istanza dell'interessato. Detta domanda dovrà essere presentata entro la data (3 ottobre 2008) di scadenza delle iscrizioni per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine per la presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo di Cagliari valuterà eventuali richieste di esenzioni straordinarie presentate in corso d'anno da quegli studenti che venissero a trovarsi in situazioni eccezionalmente gravi e improvvise. Il pronunciamento dell'Ateneo è inappellabile.

N.B. Il versamento di € 14,62 quale bollo virtuale dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale dalle tasse; diversamente non risultano iscritti.

2.6 – Tassa ERSU

Sono esonerati dal pagamento della tassa ERSU di € 62,00 gli studenti appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 25.000,00. Coloro che intendono beneficiare dell'esonero devono autocertificare tale condizione reddituale mediante la stessa procedura informatica, predisposta dall'amministrazione e disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi online, con la quale si dichiarano le condizioni economiche ai fini del calcolo delle tasse universitarie. L'autocertificazione deve essere resa entro il **1° dicembre 2008**.

(N.B. Ai fini dell'esonero dal pagamento della Tassa ERSU il reddito del nucleo familiare di appartenenza si calcola con modalità differenti – Seguire attentamente le istruzioni inserite nella procedura online.)

3 – RICONGIUNGIMENTO CARRIERA, PREMIALITÀ e PENALIZZAZIONI

3.1 – Ricongiungimento carriera

Lo studente che voglia proseguire gli studi precedentemente interrotti, deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione, una tassa di ricognizione di € 168,27, maggiorata dell'incremento

fuori corso se dovuto. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'Anno Accademico.

3.2 – Servizio leva – Nascita figli – interruzione per malattia

A domanda degli interessati la stessa disposizione di cui al punto 3.1 si applica agli studenti per l'anno di servizio militare di leva o del servizio civile, alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio o agli studenti che siano costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate. In questi casi il diritto fisso annuale è di € 108,57 maggiorata dell'incremento fuori corso se dovuto. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera.

PREMIALITÀ DI CARRIERA e PENALIZZAZIONI

3.3 – Borse per i laureati

L'Ateneo costituisce un fondo pari al 10% dei contributi di Facoltà con il quale concede delle borse di € 1.000,00 da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, non in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, che concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti - senza iscrizioni fuori corso o ripetenze. Nel bando di accesso verranno definiti i criteri e il numero di borse, da ripartire tra i laureati, facendo riferimento alle diverse Facoltà dell'Ateneo. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

3.4 - Riduzione e incremento della tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono almeno 50 Crediti Formativi Universitari beneficeranno di un rimborso parziale delle tasse di iscrizione versate nella misura del 10%.

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono meno di 20 Crediti Formativi Universitari dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 5%.

Le riduzioni si applicano a tutte le tasse universitarie versate con l'eccezione dei contributi SIAE e mobilità internazionale e le sovrattasse. Gli incrementi si applicano alla tassa base prevista dall'articolo 1.3.

3.5 – Sovrattassa di discontinuità

Gli studenti inattivi, ovvero coloro che nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo) non superano almeno un esame, dovranno corrispondere per ogni anno di inattività la tassa di € 100,00.

3.6 – Sovrattassa di prolungamento carriera per la preparazione della tesi

Gli studenti che conseguono il titolo di studio oltre il termine indicato nella seguente tabella, dovranno corrispondere una tassa di € 50,00.

Lauree triennali e biennali (specialistica e magistrale)	120 giorni dall'ultimo esame sostenuto
Lauree a ciclo unico e vecchio ordinamento	180 giorni dall'ultimo esame sostenuto

La tassa non è dovuta qualora il superamento del termine sia dovuto a negligenza dell'Ateneo o a specifiche esigenze formative. In tali casi lo studente presenterà al Rettore una domanda di esonero dal pagamento della sovrattassa, che sarà vistata dal Preside della Facoltà.

4 – SCADENZE PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI

4.1 – Rateizzazione

Per l'Anno Accademico 2008/2009 le tasse devono essere versate in tre soluzioni temporali:

- la **prima rata** di € 204,52 (tassa di iscrizione, imposta di bollo, contributo mobilità internazionale, contributo SIAE) da pagare entro il **03.10.2008**
- la **seconda rata** di € 57,60, per coloro che sono collocati dalla 2^a alla 15^a fascia, del 30% della tassa base dovuta al netto dell'importo versato con la 1^a rata, per coloro che sono collocati nella 16^a o 17^a fascia, da pagare entro il **02.02.2009**
- la **terza rata** (saldo, contributo di facoltà, incremento fuori corso) da pagare entro il **30.04.2009**

- Per le matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della 1^a rata deve essere effettuato entro il **3 ottobre 2008** (se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato).

- Il pagamento della 1^a rata comprende anche i contributi aggiuntivi elencati al punto 1.5 lettere a) imposta di bollo, c) contributo per la mobilità internazionale, d) contributo SIAE.
- Entro il **2 febbraio 2009** dovrà essere versato il contributo di cui al punto 1.5 lettera b) Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuto. (La verifica verrà effettuata sulla base della autocertificazione resa dagli studenti con la procedura online, così come specificato al punto 2.6)
- Il contributo di facoltà di cui alla lettera e) dovrà essere pagato con la 3^a rata entro il **30.04.2009**.

N.B. – L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 14,62 dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale delle tasse, diversamente non risultano iscritti.

I pagamenti potranno essere effettuati online o tramite bancomat agli sportelli automatici o in contanti presso qualunque sportello del Banco di Sardegna SpA.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito www.unica.it.

Per gli studenti del secondo anno o successivi il pagamento della 1^a rata, comprensiva del bollo virtuale, con una delle modalità suindicate equivale all'iscrizione.

Per le matricole il versamento della 1^a rata dovrà essere effettuato dopo l'inserimento online della domanda di immatricolazione o dopo la presentazione del modulo cartaceo in Segreteria Studenti.

Nella pagina personale dei servizi online è possibile visualizzare, una volta emesso il bollettino, il numero identificativo del pagamento.

L'Ateneo comunicherà agli iscritti tramite e-mail ed sms l'emissione dei pagamenti relativi alla 1^a, 2^a e 3^a rata.

La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento, che se effettuato oltre i termini comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.9.

5 - CONTRIBUZIONE IN BASE AL REDDITO EQUIVALENTE

5.1 – Autocertificazione

Lo studente può ottenere la riduzione della tassazione massima, beneficiando dell'inserimento nelle fasce reddituali subordinatamente all'inserimento nella procedura online della composizione del proprio nucleo familiare convenzionale, del reddito dei componenti il proprio nucleo familiare e della sede di residenza. Il reddito equivalente è dato dalla somma dei redditi del nucleo familiare divisa per il coefficiente di equivalenza che viene riportato al punto 5.3.

I redditi dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare (così come definito al successivo punto 5.1.1) concorrono alla determinazione del reddito equivalente nella misura del 50%.

La procedura online con la quale effettuare l'autocertificazione sarà disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi online.

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione della condizione economica senza l'applicazione della sovrattassa è fissato al **1° dicembre 2008**. La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.8.1.

Nella stessa procedura online, per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 25.000,00, sarà possibile richiedere l'esenzione dalla Tassa regionale per il diritto allo studio.

Lo studente può avvalersi della facoltà di non dichiarare la condizione economica familiare; in tal caso si applica la tassazione massima di € 2.500,00. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta l'applicazione della tassazione massima di € 2.500,00.

5.1.1 – Definizione del nucleo familiare convenzionale dello studente

Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 2007.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:

- i genitori dello studente non separati legalmente né divorziati e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino nel medesimo stato di famiglia del richiedente;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.

Per l'anno accademico 2008/2009 il nucleo familiare da considerare è quello relativo al 31/12/2007.

5.2 – Definizione di studente indipendente

La condizione di studente indipendente, cioè il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è riconosciuta in presenza dei seguenti due requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione e in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
- un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati per l'anno 2007 consistente in € 6.500,00.

5.3 – Calcolo del reddito equivalente

Per ottenere il reddito equivalente si sommano i redditi, al lordo dell'Irpef, dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2007 dai componenti del nucleo familiare; i redditi di fratelli e sorelle facenti parte del nucleo familiare sono considerati al 50% automaticamente dalla procedura informatica dell'Università.

La somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilati viene decurtata del 20% automaticamente dal sistema informatico dell'Università.

Il reddito equivalente si ricava tramite la scala di equivalenza, che individua, in corrispondenza del numero di componenti del nucleo familiare, il coefficiente per cui va diviso il reddito complessivo lordo del nucleo familiare.

Scala di equivalenza

Tabella per la determinazione del valore col quale ottenere il reddito equivalente

CONSISTENZA TOTALE NUCLEO FAMILIARE(*)	VALORE
1	0,45
1,50	0,60
2	0,75
2,50	0,87
3	1,00
3,50	1,11
4	1,22
4,50	1,32
5	1,43
5,50	1,52
6	1,62
6,50	1,71
7	1,80

Oltre i 7 componenti la progressione del “valore” procede nel seguente modo:

per ogni 0,50 di componente in più	+0,075
per ogni componente in più	+0,15

(*) Numero dei componenti il nucleo familiare comprensivo delle agevolazioni.

Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di 1 (uno) per ciascun componente iscritto all'Università presente in famiglia oltre allo studente dichiarante.

Il numero di componenti il nucleo familiare viene altresì aumentato di 1 (uno) per ciascun componente presente nel nucleo familiare convenzionale con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivo a prescindere dalla percentuale di invalidità. Tale condizione dovrà essere documentata con la certificazione di cui al punto 2.3

➤ **Studenti fuori sede**

Per gli studenti che hanno residenza anagrafica nelle sedi geografiche indicate nelle tabelle sottostanti, ai fini dell'individuazione della scala di equivalenza si calcola un incremento della consistenza del nucleo familiare come segue:

Iscritti a corsi di studio con sede a Cagliari

Residenza	Corsi di studio con sede solo a Cagliari	Corsi di studio con sede a Cagliari e Sassari	Codici delle zone di residenza
Prov. Ca oltre 50 km	0,50	0,50	01
Sulcis	1	1	02
Oristanese	1	1	03
Sarrabus	1	1	04
Nuorese	2	2	05
Baronia	2	2	06
Ogliastra	2	2	07
Sassarese	1,50	0,50	08
Gallura	2,50	1	09
Fuori Sardegna	2,50	2,50	10
Cagliaritano	0	0	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Nuoro

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	1,50	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	0	05
Baronia	0,50	06
Ogliastra	0,50	07
Sassarese	1,00	08
Gallura	1,50	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	1	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Oristano

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	1	02
Oristanese	0	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	1	05
Baronia	1,50	06
Ogliastra	1,50	07
Sassarese	1	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	1	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Iglesias

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	0	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	2	05
Baronia	2	06
Ogliastra	2	07
Sassarese	2,00	08
Gallura	2,50	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	0,50	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Ilbono

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	2	02
Oristanese	1,50	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	0,50	05
Baronia	1	06
Ogliastra	0	07
Sassarese	2	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	2	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Sorgono

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	2	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	2	04
Nuorese	0	05
Baronia	1	06
Ogliastra	1,50	07
Sassarese	1	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	1,50	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Sanluri

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	0,50	02
Oristanese	0,50	03
Sarrabus	1	04
Nuorese	1	05
Baronia	2	06
Ogliastra	2	07
Sassarese	1,50	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	0,50	11

La formula per ricavare il reddito equivalente è la seguente:

$$\frac{\text{REDDITO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE}^1}{\text{VALORE}}$$

5.4.1 – Studenti stranieri residenza

Gli studenti stranieri, ai fini dell'indicazione del luogo di residenza per il calcolo del reddito equivalente, sono considerati residenti fuori dalla Sardegna indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

5.4.2 – Studenti stranieri redditi

I redditi percepiti dai nuclei familiari degli studenti stranieri (comunitari e non) sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze.

5.4.3 – Studenti stranieri comunitari

Gli studenti stranieri comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Pertanto i cittadini comunitari possono attestare tramite l'autocertificazione i redditi in possesso del nucleo familiare.

Per i redditi che sono stati prodotti in valute differenti dall'Euro lo studente dovrà utilizzare il modulo di autocertificazione cartaceo.

5.4.4 – Studenti stranieri non comunitari

Gli studenti stranieri non comunitari devono utilizzare il modulo di autocertificazione cartaceo e dovranno allegare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

5.4.5 – Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (articolo 13 del D.P.C.M. 9/4/2001) il cui elenco è stato definito con il D.M. 21/03/2002 e successive variazioni e integrazioni, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella 1° fascia di contribuzione, pertanto, è dovuta la tassazione minima.

Si trascrive l'elenco dei Paesi particolarmente poveri riportato nel D.M. 21/03/2002: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo Repubblica Democratica del, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.

¹ N.B. Il sistema informativo dell'Università automaticamente decurterà del 20% il reddito da lavoro dipendente e considererà al 50% i redditi dei fratelli e delle sorelle.

6 - TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione dovranno essere pagate le tasse di iscrizione come da tabella sotto riportata:

Importi dovuti			
Facoltà	1° rata	Saldo	Totale
Medicina	€ 272,19	€ 381,89	€ 654,08
Altre Facoltà	€ 163,52	€ 108,67	€ 272,19

Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che dovessero concludere entro la data del 30 aprile 2009 tutti gli esami previsti e che dovessero sostenere solo l'esame di specializzazione, pagheranno esclusivamente la 1° rata di iscrizione.

7 – MASTER

Per l'iscrizione ai master dovrà essere pagata la tassa di iscrizione di € 1.271,25 o l'importo che fisserà il Consiglio di Amministrazione all'atto dell'approvazione del master.

8 – DOTTORATI di RICERCA

Per quanto riguarda gli importi tasse per i dottorati di ricerca non beneficiari di borsa si rimanda alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per i Dottorati di ricerca.

9 – ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'Università di Cagliari eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente ai fini di una riduzione o esenzione delle tasse avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sovrattasse previste dagli articoli 1.8 e 1.8.1, verrà applicata la tassazione massima di € 2.500,00.

L'Amministrazione si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate tutti i casi che possono richiedere una validazione tra le tasse applicate, a fronte dell'autocertificazione presentata, e altri indicatori significativi rilevabili.

10 – TRATTAMENTO DEI DATI

Agli studenti è garantito il trattamento dei dati secondo le disposizioni del D. Lgs 196/2003, della L. 241/90 e successive modifiche e dei Regolamenti di Ateneo, a tutela della privacy e di diritto di accesso ai documenti.

11 – AGGIORNAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE

L'importo della tassa minima di iscrizione all'Università verrà incrementato d'ufficio per i prossimi anni accademici del tasso di inflazione programmato, così come determinato annualmente dal MIUR con proprio decreto.

La medesima percentuale d'aumento, pari al tasso di inflazione programmato di cui sopra, verrà annualmente applicata d'ufficio a tutti gli importi contributivi dovuti e per tutte le fasce di reddito.